AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 150

20 marzo 2024

Oggetto

Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D. lgs. n. 36/2023 – CUC Unione dei Comuni Valdera - Protocollo ANAC n. 29070/2024

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 marzo 2024

DELIBERA

Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza.

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Visto

l'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Viste

le note acquisite ai protocolli dell'Autorità con i nn. 115445 del 27 dicembre 2023 e 9420 del 19 gennaio 2024, nonché la richiesta da ultimo effettuata con nota prot. l. n. 29070 del 29 febbraio 2024, con la quale il RASA dell'Unione Valdera ha preliminarmente rappresentato di aver preso contatti con altre stazioni appaltanti convenzionate al fine di presentare formale istanza di migrazione dei CIG per gare espletate dall'Unione Valdera in qualità di CUC, ma i cui CIG sono stati acquisiti dagli enti convenzionati, per poi richiedere all'Autorità di poter essere ammesso alla qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice o, in subordine, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del d. lgs. n. 36/2023, come da domanda inoltrata in data 18 gennaio 2024.

Considerato

che non può trovare accoglimento l'istanza di qualificazione con riserva presentata ai sensi dell'art. 63, comma 4, del Codice, per decorso del termine previsto dalla legge (31 dicembre 2023) entro il quale i legittimati avrebbero potuto presentare la suddetta istanza, mentre è ammissibile l'istanza di qualificazione con riserva presentata ai sensi dell'art. 63, comma 13, del Codice.

Considerato

che, sulla base delle specifiche inserite in fase di predisposizione della domanda, anche in assenza di migrazione dei CIG relativi ad affidamenti di servizi e forniture, la stazione appaltante potrebbe conseguire un punteggio astrattamente sufficiente a garantire la qualificazione al livello avanzato nel settore dei servizi e delle forniture (SF1), ma non sufficiente per la qualificazione nel settore lavori, per il quale, tuttavia, una volta perfezionata la relativa richiesta unitamente ad altre stazioni appaltanti, potrà essere effettuata la migrazione di un numero elevato di CIG.

Considerato

che sulla base di quanto rappresentato, la stazione appaltante espleta da oltre 12 anni attività di centralizzazione delle committenze in favore dei comuni coinvolti, anche in relazione a procedure strategiche ed economicamente rilevanti e che, in assenza di qualificazione, i vari comuni aderenti all'Unione avrebbero potuto incontrare oggettive difficoltà nell'espletamento delle procedure, con il rischio di paralisi nell'attività delle numerose amministrazioni locali coinvolte.

Rilevato

che la qualifica con riserva per il periodo richiesto (fino al 30 giugno 2024) consentirebbe all'ente di operare *medio tempore* quale punto di riferimento per altri soggetti non qualificati e di formalizzare correttamente la richiesta di migrazione CIG unitamente alle altre stazioni appaltanti coinvolte, per poi presentare, alla scadenza del termine di iscrizione con riserva, nuova istanza in via ordinaria, con la conseguente attribuzione di un punteggio

presumibilmente sufficiente a garantire la qualificazione al livello avanzato in entrambi i settori (L1, SF1).

Valutata

la riconducibilità del caso in esame alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva proprio al fine di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per ottenere la qualificazione.

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva dell'ente sopra indicato all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, a decorrere dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità e fino al 30 giugno 2024.

Successivamente a tale data, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e l'istituto dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, l'istituto indicato dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2024

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente